

**Settecento anni dallo Statuto
della Mercanzia di Perugia del 1323**

a cura di

Giuseppe Severini e Ferdinando Treggiari

Morlacchi Editore

La pubblicazione ha ricevuto il sostegno finanziario di



In copertina: Archivio di Stato di Perugia, *Collegio della Mercanzia di Perugia*, Statuti, matricole, iscrizioni, riforme, II (1356-1599), c. 45r (Statuto del 1377, stemma dell'Arte)

Prima edizione 2025

Impaginazione: Martina Galli

Isbn: 978-88-9392-577-8

DOI: 10.61014/Mercanzia/Statuto700



The online digital edition is published in Open Access on series.morlacchilibri.com
Content license: except where otherwise noted, the present work is released under Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>). This license allows you to share any part of the work by any means and format, modify it for any purpose, including commercial, as long as appropriate credit is given to the author, any changes made to the work are indicated and a URL link is provided to the license.

© 2025 Author(s)

Published by Morlacchi Editore

Pizza Morlacchi, 7/9, 06123 Perugia, Italy

redazione@morlacchilibri.com | www.morlacchilibri.com

Finito di stampare nel mese di gennaio 2025 presso Logo spa, Borgoricco (PD).

Indice

LEONARDO VARASANO	
<hr/> Prefazione	7
GIUSEPPE SEVERINI	
<hr/> Introduzione	9
TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI	
<hr/> Un medioevo di mercanti, giuristi e cavalieri. Elementi di contrapposizione e di condivisione	15
MARIO ASCHERI	
<hr/> Un'edizione eccellente: gli statuti della Mercanzia di Perugia	29
FERDINANDO TREGGIARI	
<hr/> Leggendo lo Statuto della Mercanzia di Perugia del 1323	39
SANDRO NOTARI	
<hr/> Alcune note di confronto tra lo Statuto dei mercanti di Roma (1317) e quello della Mercanzia di Perugia (1323)	65
ATTILIO BARTOLI LANGELI	
<hr/> Lo statuto e l'alfabeto: un'invenzione notarile per la Mercanzia (1377)	97
GREGORIO CESTINI	
<hr/> Baldo degli Ubaldi <i>advocatus</i> della Mercanzia. Prime ricerche	109

Baldo degli Ubaldi *advocatus* della Mercanzia. Prime ricerche

Abstract

Baldo degli Ubaldi (1327-1400) – *advocatus mercantiae*, quale egli stesso si dichiara commentando un passo del *Codex* di Giustiniano (C. 4.18) – mise a frutto le sue competenze professionali sia sul piano teorico, indagando in profondità gli sviluppi del diritto dei mercanti, sia su quello pratico. Queste prime riflessioni mirano a fornire le premesse metodologiche per individuare e studiare i *consilia* resi dal grande giurista perugino alla Mercanzia cittadina.

Keywords

Baldo degli Ubaldi; *Ius mercatorum*; Collegio della Mercanzia di Perugia

La celebrazione dei settecento anni dello statuto del Collegio della Mercanzia di Perugia del 1323 mi offre l'occasione per presentare le linee generali di un lavoro di ricerca e analisi dei *consilia* redatti dal giurista perugino Baldo degli Ubaldi (1327-1400) in materia di *ius mercatorum*¹, con particolare riferimento all'attività consulente e di difesa da lui svolta in favore del Collegio della Mercanzia cittadino, di cui in due passi dei suoi commentari si dichiara *advocatus*².

1. Nel presentare i primi risultati di questo progetto, sento il dovere di ringraziare il Nobile Collegio della Mercanzia di Perugia, nella persona del suo Rettore, il Dottor Giuseppe Severini, per averlo pensato e per avermi voluto coinvolgere.

2. In Baldo degli Ubaldi, *Commentaria in quartum et quintum Codicis lib(ros)*, Venetiis, apud Iuntas, 1572 e in Id., *In quatuor Institutionum libros*, Venetiis 1572, troviamo l'espressione *advocatus mercantiae*, rispettivamente alle carte E7va del commentario ai libri del Codice giustiniano («Quia advocatus sum artis mercantiae, ideo ponam hic super rubrica quandam summulam [...]») e alla carta A9ra del commentario alle Istituzioni («Quia sum advocatus artis lane et mercatorum ideo brevem summam componendam duxi super materia constituti [...]»). Il termine *advocatus* poteva riferirsi sia all'attività di consulenza

Gli Statuti trecenteschi della Mercanzia perugina sono parte della storia del dinamismo socio-economico della Perugia medievale, che ebbe il suo asse nell'attività dei mercanti perugini e nella disciplina giuridica – di profilo essenzialmente consuetudinario, statutario e giurisprudenziale – dei loro rapporti negoziali³.

Lo *ius mercatorum* ampliò vistosamente il panorama degli *iura propria*, cioè di quei diritti particolari che regolavano i rapporti sociali nuovi che non trovavano disciplina nelle fonti dello *ius commune* o che gli ordinamenti minori volevano differenziare da quello. L'interazione tra norme generali e norme particolari nella regolamentazione delle nuove fattispecie generava un intreccio normativo, che arricchendo il tessuto giuridico della prassi, esaltava il ruolo interpretativo dei giuristi.

professionale svolta da Baldo nei riguardi delle corporazioni mercantili, sia all'attività svolta in qualità di difensore delle corporazioni di fronte alle ragioni del Comune, così V. Piergiovanni, *Un trattatello sui mercanti di Baldo degli Ubaldi*, in M. Ascheri (a cura di), *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, Padova 1991, pp. 235-254, poi in Id., *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, Genova, Società ligure di storia patria, 2012, vol. II, pp. 987-1003, soprattutto nota 5 p. 989. Sulle professioni legali nel medioevo cfr. F. Treggiari, *'Nobiltà' e 'viltà' delle professioni legali*, in M. T. Guerrini, R. Lupi, M. Malatesta (a cura di), *Un monopolio imperfetto. Titoli di studio, professioni, università (secc. XIV-XXI)*, Bologna, Clueb, 2016, pp. 31-40.

3. Per un'analisi relativa alle circostanze economiche che permisero la formazione dello *ius mercatorum* cfr. P. Jones, *La storia economica. Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XIV*, in *Storia d'Italia. Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVII*, Torino, Einaudi, 1974, vol. 2, tomo 2^o, pp. 1469-1554; G. Cassandro, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1974, pp. 1-28; R.S. Lopez, *La rivoluzione commerciale del medioevo*, Torino, Einaudi, 1975, soprattutto il capitolo relativo al "Decollo della rivoluzione commerciale" e alla "Diffusione dei rapporti commerciali", rispettivamente pp. 73-108 e 109-155. Per la storia della formazione della *lex mercatoria*, cfr. F. Galgano, *Lex mercatoria*, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 31-47. Per la storia del Nobile Collegio della Mercanzia di Perugia cfr. G. Severini, *«Nobile Collegio della Mercanzia»: storia perugina di un osimoro giuridico*, in *Statuti e matricole del Collegio della Mercanzia di Perugia*, a cura di C. Cardinali, A. Maiarelli, S. Merli con A. Bartoli Langeli, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2000, vol. I, pp. XV-LXV; E. Irace, *La mercanzia e i suoi iscritti. Note sulle matricole dell'arte tra medioevo ed età moderna*, ivi, pp. LXVII-CXXXII.

Il principio su cui si fondava la vigenza dei diritti particolari era il principio di autonomia. A partire dalla scuola dei Commentatori, da Cino da Pistoia, Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi⁴, figure che segnano l'epoca d'oro della giurisprudenza medievale e dello *Studium* perugino, si sentì la necessità di determinarne il fondamento scientifico.

In questo orizzonte, il pensiero di Baldo degli Ubaldi mostra tutta la sua originalità e il suo spessore sapienziale nella capacità di far fronte ai problemi sollevati dallo *ius mercatorum*, a partire dall'analisi delle norme giustinianee, che offrivano concetti e regole adattabili ai nuovi fenomeni dell'economia urbana.

Queste norme Baldo le individua in particolare nel titolo *De constituta pecunia* del Codice giustiniano, che trattava della promessa di pagamento di un debito, proprio o altrui, in un dato giorno e luogo, istituto regolato dal diritto romano nelle due forme della garanzia personale offerta dallo stesso debitore in relazione al proprio debito, con funzione essenzialmente dilatoria, e della promessa di pagare in una determinata data e luogo una prestazione dovuta da un terzo, fenomeni che la scienza giuridica medievale assorbì nella categoria generale del contratto e della fideiussione⁵.

4. Per un'analisi del principio di autonomia in relazione alle corporazioni mercantili, cfr. F. Calasso, *Gli ordinamenti giuridici nel rinascimento medievale*, Milano, Giuffrè, 1953, pp. 132-152; A. Padoa Schioppa, *Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, LED, 1992, pp. 11-62, soprattutto le analisi relative a "La corporazione di mestiere quale «collegium licitum»", pp. 15-20. Su questi aspetti, per tutti la tendenza espressa da Cino da Pistoia, *In Codicem Commentaria*, Francoforti in Moenum, impensis Sigismundi Feyerabendt, 1578, c. Mm5rb: «[...] quod statuta que usque modo vigeabant inter mercatores adhuc durent sed quid si modo velint facere statuta sua nunquid servarentur? Planum est quod si collegium est licitum quod sic et coram communi iudice cum sint ad litem decidendam [...]».

5. C. 4.18 rubr. Il commento a queste parti del *Codex*, composta all'interno delle *Lecturae* che costituirono l'attività didattica di Baldo, circolò sotto varie forme. Legato originariamente alla norma giustiniana, il commento ebbe anche

Malgrado il tenore della norma del *Codex* e il fiorentino sviluppo delle consuetudini mercantili nel XII secolo, le prime generazioni di maestri della scuola della Glossa manifestarono una posizione di sostanziale chiusura nei confronti delle consuetudini commerciali⁶.

La generazione di Odofredo (1200-1265), invece, si mostrerà più sensibile alle tendenze consuetudinarie dello *ius mercatorum*. Rispondendo al quesito “*Mercatorum consuetudines servande in his in quibus scripture ipsorum fidem faciunt*”⁷, Odofredo scrive:

Unde no. si campsores vel mercatores habuerunt vel habent talem suam consuetudinem ut quod scribunt in libro suo proinde habeatur ac si esset debitum approbatum, quia in talibus eorum consuetudines sunt servande [...] Unde est hec litera in ar. pro scholaribus contra campsores et mercatores quod si inveniuntur in libris suis eos debere aliquid scholaribus, quo illi scripture stetur⁸.

forma autonoma di trattato sul diritto dei mercanti, arricchendo le “opere minori” del giurista perugino. Per un elenco dei manoscritti e dei testi a stampa che testimoniano la circolazione del trattato di Baldo cfr. Piergiovanni, *Un trattatello sui mercanti di Baldo degli Ubaldi*, pp. 990-992. Sul complesso delle opere minori di Baldo cfr. V. Colli, *Le opere di Baldo. Dal codice d'autore all'edizione a stampa*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi (1400-2000)*, a cura di C. Frova, M.G. Nico Ottaviani, S. Zucchini, Perugia, Università degli Studi di Perugia, 2005, pp. 25-85, soprattutto § 3, pp. 46-55 (p. 46). Cfr. inoltre F. Treggiari, *Baldo degli Ubaldi (1327-1400). Una bio-bibliografia*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2022, pp. 75-77. Sui commentari di Baldo al Codice giustiniano cfr. M. Conetti, *Commentary on the Code*, in *The Formation and the Transmission of Western Legal Culture. 150 Books that Made the Law in the Age of Printing*, a cura di S. Dauchy, G. Martin, A. Musson, H. Pihlajamäki, A. Wijffels, Baltimore, Cham, 2016, pp. 44-47. Sul periodo perugino di insegnamento, a cui risale la composizione del commento alla norma giustiniana, Piergiovanni, *Un trattatello*, p. 988; Colli, *Le opere di Baldo*, p. 46 e nota 56. Il commento di Baldo a C. 4.18 si legge nei *Commentaria in quartum et quintum Codicis libros*, alle carte E7va-F1rb, mentre trova autonoma collocazione come *Tractatus de constituto eiusdem Doctoris Illustris Baldi* in *In quatuor Institutionum librum*, alle carte A9ra-A10rb.

6. Per tutti cfr. Piacentino, *In Codicis domini Iustiniani libros IX Summa*, Maguntiae 1536 (rist. Torino 1962), c. N2v.

7. Odofredo, *In Primam Codicis partem*, Lugduni 1552 (rist. Bologna 1969), vol. 1, alla carta C6va. Il quesito è così riassunto nel punto del sommario dedicato all'esegesi del *De constituta pecunia*.

8. Odofredo, *In Primam Codicis partem*, carte C6va-C7ra.

Come osserva Vito Piergiovanni,

Odofredo evita accuratamente di discutere problemi di giurisdizione o di rapporti tra il diritto comune e la consuetudine: quest'ultima è certo richiamata nella esemplificazione, ed è dichiarata valida, ma lo scopo sembra più che altro di bottega, per fornire cioè ai propri studenti uno strumento giuridico in caso di controversie con banchieri o mercanti⁹.

Dai timidi segnali di apertura mostrati dai glossatori e dai primi rappresentanti della scuola del commento non emerge la figura del mercante quale principale protagonista delle operazioni economiche che potevano essere lette alla luce del dettato giustiniano.

Sarà Baldo nel commento al *De constituta pecunia* ad esaminare con originali punti di vista il diritto dei mercanti, conferendo piena legittimità alle consuetudini commerciali, dal punto di vista sia teorico, sia pratico. Muovendo dall'analisi delle operazioni commerciali che erano alla base dell'attività mercantile, focalizzandosi soprattutto sulla formazione di rapporti obbligatori che assumeranno la forma della lettera di cambio¹⁰, Baldo sente di dover ricomprendere le consuetudini mercantili all'interno del perimetro della legalità del fenomeno regolato dalla norma giustiniana.

Redeo ad primum et quaero nunquid hoc sit licitum, videlicet quod mercator a me recipit in ista civitatae Florenos et occasione cambii facit mihi dare in civitate Neapoli nonaginta quinque? Breviter dico quod, sic hoc enim non est usura, sed periculi pretium dummodo nonnimis excedat modum, sed secundum generalem consuetudinem mercatorum fiat¹¹.

Come possiamo vedere, la disciplina del fenomeno, determinata dall'interazione tra le fonti consuetudinarie e le norme giustiniane, si arricchisce di richiami a principi morali: la legalità delle consuetudini mercantili trova nell'usura il suo limite.

9. Cfr. Piergiovanni, *Un trattatello sui mercanti di Baldo degli Ubaldi*, p. 994.

10. Sulla lettera di cambio cfr. Cassandro, *Saggi di storia del diritto commerciale*, soprattutto pp. 31-40; Id., *Cambiale (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1959, vol. V, pp. 827-839.

11. *In quartum et quintum Codicis lib(ros)*, c. E7va.

L'attenzione rivolta alle consuetudini mercantili porta Baldo a confrontarsi con il problema relativo al valore probatorio di debiti riportati nel libro del mercante contro lo stesso mercante, mostrando attenzione e sensibilità nei riguardi della “pratica della mercatura” nel suo complesso, soprattutto delle scritture contabili¹².

12. *La pratica della mercatura* è il titolo dato al testo scritto da Francesco Balducci Pegolotti (1290-1349), consultabile nell'edizione critica di Allan Evan, Cambridge 1936. Il Pegolotti descrive con minuzia gli strumenti di lavoro del mercante e, tra questi, quelli utilizzati per la “ragioneria” dell'attività mercantile, fondamentale per la sopravvivenza stessa dell'intrapresa economica. Leggiamo nel frontespizio, Pegolotti, *La pratica*, p. 3: «In Nomine Domini Amen. Questo libro è chiamato libro di divisamenti di paesi e di misure di mercatantie, e d'altre cose bisognevoli di sapere a mercatanti di diverse parti del mondo, e di sapere che usano le mercatantie e cambi, e come rispondono le mercatantie da uno paese a un altro e da una terra a un'altra, e simile s'intenderà quale è migliore una mercatantia che un'altra e d'onde elle vengono e mostreremo il modo a conservarle più che si può». Sul funzionamento della *Tavola che mostra a mettere ogni conto di ragione con pochi quarteruoli*, Pegolotti, *La pratica*, p. 328. I quarteruoli erano «gettoni che servivano [...] per i conteggi, fatto dalla compagnia de' Peruzzi per il fondaco di Firenze», così A. Saporì, *La cultura del mercante medievale italiano*, in *Gli orizzonti aperti. Profili del mercante medievale*, a cura di G. Airaldi, Torino, Scriptorium, 1997, pp. 139-173, la citazione è a p. 156. In queste riflessioni Saporì ha approfondito le riflessioni sulla cultura del mercante di H. Pirenne, *L'instruction des marchands au Moyen-âge*, in «Annales d'histoire économiques et sociales», 1/1929, pp. 13-28, nelle quali lo storico francese aveva polemizzato con le conclusioni a cui era pervenuto W. Sombart, *Il capitalismo moderno*, Firenze, Vallecchi, 1925 sulla «scarsa cultura» del mercante medievale. Saporì, ivi, pp. 158-160, conclude scrivendo: «a riprova del desiderio del mercante di non commettere errori, o almeno di ritrovarli, [...] dei detti “quarteruoli” egli si servì anche per conseguire uno degli scopi del registratore di cassa: a volta a volta che, procedendosi nelle vendite della merce, si introitava del danaro, mentre il cassiere lo racchiudeva nella cassa, un commesso deponeva in apposite ciotole tanti quarteruoli, di più colori, corrispondenti alle varie monete; e alla sera si provvedeva a una rapida e abbastanza sicura verifica». Su questo punto, cfr. ancora Cassandro, *Saggi di storia del diritto commerciale*, pp. 18-22. Sul Pegolotti cfr. A. Saporì, *Francesco Balducci Pegolotti*, in *Enciclopedia italiana*, ora in [https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-balducci-pegolotti_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-balducci-pegolotti_(Enciclopedia-Italiana)/) e M.E. Soldani, *Pegolotti Francesco di Balduccio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 82/2015, ora in [https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-di-balduccio-pegolotti_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-di-balduccio-pegolotti_(Dizionario-Biografico)/).

Modo hic quaero de libris mercatorum in quibus reperitur quod ego debeo ab eo habere [...] quaero nunquid iste liber probet contra mercatorem. Ista quaestio est duplex: nam vel iste liber est codex rationum et est quodammodo liber authenticus quia mercatores generunt quasi publicum officium [...] et tunc huic libro creditur quasi publicae scripturae, nam praesumitur de consensu alterius partis haec scriptura facta ab initio [...] Si autem non est codex rationum sed est quoddam, simplex memoriale [...] quia haec scriptura semper loquitur et ideo sicut si viva vox loqueretur omni tempore posset omni tempore assentiri vivae [...] ¹³.

Il giurista perugino, dunque, attribuisce una validità limitata ai documenti che avevano funzione semplicemente memoriale. Valore ben diverso, secondo lui, avevano invece quei libri che il mercante era obbligato a tenere in osservanza delle norme statutarie e delle consuetudini della sua arte. Secondo Baldo, i mercanti, quando compilavano quest'ultimo tipo di documenti, era quasi come se gestissero un pubblico ufficio, talché queste scritture assumevano un valore equiparabile a quello dell'atto pubblico.

Questa serie di riflessioni porta Baldo a porsi la domanda «quis dicatur mercator?». Il giurista perugino risponde affermando che mercante è il soggetto iscritto ad una corporazione mercantile, il quale esercita professionalmente e in maniera effettiva e continuativa l'attività di produzione e di scambio di beni con finalità lucrative. L'iscrizione alla matricola, che fosse seguita da un unico atto di commercio, non bastava a far acquisire lo status di mercante, cioè quell'«insieme di diritti e doveri che non venivano meno con la morte del loro titolare, ma che si trasferivano ai figli e figlie, che ereditavano l'arte, allo stesso modo che essi subentrano nei diritti patrimoniali del padre» ¹⁴.

[...] quis dicatur mercator? Dic quod una mercantia non facit mercatorem, sed possessio et exercitium. Qua ratione credo in simili quod ratione unius acti non dicatur quis mercator proprie ¹⁵.

13. *Commentaria in quartum et quintum Codicis lib(ros)*, c. E7ra.

14. A. Doren, *Storia economica dell'Italia nel Medioevo*, Bologna, Forni, 1936, p. 267.

15. *Commentaria in quartum et quintum Codicis lib(ros)*, c. E8rb.

E aggiunge:

[...] nisi hanc unicum mercantiam precedat professio seu matriculatio in matricula mercatorum, nam omnia dicta a professione acquiruntur profitendo. Nomina vero dicta a consuetudine seu ab actu generaliter acquiruntur usu et exercitio, non per unicum actum, unde non dicitur quis aleator, licet semel ludat, nec peccator licet semel delinquat, nec lector licet semel legat et idem in similibus, sed omnia quae non dominatur respectu actuum in genere sed respectu unius actu. Puta hoc nomen homicida et adulter etiam ex uno actu verificantur [...]¹⁶.

Chiariti gli aspetti relativi alle caratteristiche soggettive del mercante, Baldo deriva dal principio di autonomia dell'ordinamento mercantile l'autonomia della sua giurisdizione speciale, interna al Collegio e che si attivava quando anche solo una delle parti della controversia rivestisse la qualità di mercante¹⁷. È su questo terreno che nasce l'attività professionale spesa da Baldo in favore del Collegio della Mercanzia perugina e i pareri legali che la testimoniano.

Il complesso dell'attività consiliare di Baldo è un corpo immenso di opere¹⁸.

16. Ibid.

17. Padoa Schioppa, *Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune*, pp. 18-19, nt. 22.

18. La produzione consiliare di Baldo è il frutto di un'attività che dovette arricchirlo assai. Come riferisce Alessandro Tartagni, riportando la testimonianza di Raffaele Raimondi da una lezione pavese dello stesso Baldo, i soli *consilia* in materia di sostituzioni ereditarie gli fruttarono 15.000 ducati, cfr. F. Treggiari, *Baldo degli Ubaldi*, p. 82. La tradizione manoscritta dei *consilia* di Baldo è contenuta prevalentemente all'interno dei manoscritti barberiniani conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. Su queste raccolte cfr. G. Vallone, *La raccolta Barberini dei "consilia" originali di Baldo*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXII/1989, pp. 75-135. Per un elenco di *consilia* conservati all'interno di manoscritti diversi da quelli barberiniani cfr. J. Kirshner, T.M. Izbicki, *Consilia of Baldus of Perugia in the Regenstein Library of the University of Chicago*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», 15/1985, pp. 95-115. Sulla produzione dei *consilia* e sulla formazione dei *Libri consiliorum* cfr. V. Colli, *I libri consiliorum. Note sulla formazione e diffusione delle raccolte di consilia dei giuristi dei secoli XIV-XV*, in *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, Sigmaringen, Thorbecke, 1995, pp. 225-235, poi in Id., *Giuristi medievali*

L'edizione bresciana pubblicata tra il 1490-1491 in quattro volumi curata da Bonino Bonini¹⁹, riporta 1874 *consilia*²⁰. La successiva edizione milanese²¹, pubblicata da Niccolò Antiquario tra il 1489 e il 1493²² in cinque volumi, elevò il numero dei *consilia* a 2836²³. Nell'edizione veneziana del 1575 in 6 libri, ristampata a Torino nel 1970 dalla Bottega d'Erasmus in tre volumi, si contano 2518 *consilia*. Questi numeri aumentano se si considerano i *consilia* editi in altre raccolte a stampa²⁴ e quelli ancora inediti²⁵.

e produzione libraria. *Manoscritti, autografi, edizioni*, Stockstadt, Keip, 2005, pp. 437*-447*; G. Murano, *I consilia giuridici dalla tradizione manoscritta alla stampa*, in «Reti medievali Rivista», 15,1/2024, pp. 241-277.

19. ISTC iu00022000; GW M48544.

20. Cfr. V. Colli, *Il Cod. 351 della Biblioteca Capitolare di Lucca: editori quattrocenteschi e Libri consiliorum di Baldo degli Ubaldi (1327-1400)*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, a cura di M. Ascheri, Padova, Antenore, 1991, pp. 255-282, poi in Id., *Giuristi medievali e produzione libraria*, pp. 345*-372* (p. 346*).

21. ISTC iu00020000; GWM48555.

22. La data è contestata da Colli, *Il Cod. 351*, p. 346*.

23. L'esame dell'edizione milanese è parte di un progetto di ricerca correlato al database IVS Comune *online*, ideato e curato da Maria Alessandra Panzanelli Fratoni del Dipartimento di Studi storici dell'Università degli studi di Torino. Su questo database cfr. M.A. Panzanelli Fratoni, *IVS Comune online. Per un corpus digitale dei testi del diritto comune dal manoscritto alla stampa (1350-1650)*, in *Studi e ricerche sull'università. Fonti per la storia delle popolazioni accademiche in Europa. Sources for the history of European academic communities. Atelier Héloïse*, a cura di G.P. Brizzi, C. Frova, F. Treggiari, Bologna, il Mulino, 2022, pp. 251-267 e Id., *IVS Comune online: proposta di un sistema integrato per lo studio della trasmissione dei testi (di diritto)*, in *DigiItalia*, 1/2024, pp. 124-146.

24. In Baldo degli Ubaldi, *Tomus secundus in Digestum Vetus*, Lugduni 1558, sono inseriti due suoi *consilia*, rispettivamente alle carte i2va-i3ra e k5r-b-k5vb.

25. Recentemente O. Cavallar ha dato notizia di due *consilia* manoscritti, di cui uno inedito, conservati presso la Biblioteca Jacobilli di Foligno, nel suo "... in eius memoriam et venerationem conserva". *Due consilia autografi di Baldo degli Ubaldi conservati nei MSS Foligno, Biblioteca L. Jacobilli, 467 e 497*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 31/2020, pp. 231-292.

Nell'età di Baldo i *consilia* potevano essere richiesti al giurista dotto (cioè formato nello *Studium*) sia dal giudice, che all'epoca non aveva sempre gli strumenti di conoscenza necessari a decidere la causa (e a cui il giurista, pertanto, rendeva il c.d. *consilium sapientis iudiciale*), sia dalla parte in lite o prossima ad esserlo, che abbisognava del parere di un giurista esperto per sostenere più efficacemente le proprie ragioni in giudizio (*consilium sapientis pro veritate*)²⁶.

I *consilia* baldeschi in materia mercantile, che ho sinora censito nel corso dell'attività esplorativa che è alla base di queste prime ricerche, riguardano diversi istituti nati dalla prassi mercantile, come la lettera di cambio, la competenza dei giudici mercantili, la società di fatto.

Al gruppo di questi ultimi appartiene, ad esempio, il *consilium* 396 del libro V dell'edizione veneziana del 1575²⁷. Il punto da decidere riguardava l'esistenza o meno di un vincolo societario non formalizzato. I giuristi medievali distinguevano la *societas omnium bonorum*, ricalcata sull'assetto della comunione familiare, dalla *societas singularis*, cioè il rapporto societario che si costituiva per lo svolgimento di una determinata attività economica, o per la conclusione di un affare particolare²⁸.

Il caso era il seguente. Un finanziatore aveva conferito del danaro ad un mercante affinché questi, attraverso un proficuo investimento imprenditoriale, ne aumentasse la sorte. Il mercante non

26. Cfr. G. Rossi, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico, I (secoli XII-XIII)*, Milano, Giuffrè, 1958.

27. Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum sive responsorum*, Venetiis 1575, *pars quinta*, cc. N6rb-N6va.

28. Sulle società di fatto durante l'età intermedia cfr. U. Santarelli, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino, Giappichelli, 1992, pp. 121-141; F. Treggiari, *La società di fatto. Sondaggi di dottrina giuridica intermedia*, in *Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo*, a cura di E. Caterini, L. Di Nella, A. Flamini, L. Mezzasoma, S. Polidori, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, pp. 2235-2245.

aveva conseguito questo risultato. Individuando nelle fonti normative giustinianee²⁹ gli elementi costitutivi del rapporto societario, cioè il conferimento reciproco di denaro o di altre prestazioni in un capitale comune e la partecipazione dei soci sia agli utili che alle perdite, Baldo afferma che in quel caso il mercante fosse tenuto a restituire al suo finanziatore l'intera somma, dato che il loro rapporto non era qualificabile come societario, ma come un rapporto di mandato. Il mandato non contempla alcuna partecipazione delle parti ad utili e perdite, ma accolla al solo mandatarario il rischio dell'inadempimento dell'attività a lui commissionata, avendo gestito un interesse altrui con mezzi finanziari che erano rimasti nella proprietà del mandante.

Come ho premesso all'inizio, queste brevi riflessioni hanno inteso presentare le coordinate generali di un lavoro ancora in corso, insieme ad un esempio di intervento consulente mirato a fornire l'inquadramento giuridico di una controversia sottoposta alla giurisdizione dell'arte della mercatura.

Allo stato attuale, il rapporto tra l'attività consulente di Baldo e la Mercanzia perugina non può prescindere dal rapporto che l'edizione veneziana del 1575 ha con le fonti manoscritte, soprattutto con le raccolte barberiniane. All'interno di queste, infatti, sono presenti annotazioni a matita che segnalano le corrispondenze con i *consilia* compresi nell'*editio* veneta del 1575³⁰. Inoltre, i manoscritti barberiniani riportano l'organizzazione cronologica dell'at-

29. D.17.2.29.

30. Il Barb. lat. 1405 è un esempio calzante di queste corrispondenze. Alla carta 3r, ad esempio, oltre al numero assegnato al singolo *consilium* – il 2 – dal figlio Francesco, è segnata a matita la corrispondenza con l'edizione veneta del 1575, cioè il numero 377 del quarto libro – la nota a matita riporta la corrispondenza con “IV.377”. Anche alla carta 3v, il *consilium*, ivi presente, pur non essendo numerato, ha comunque l'annotazione della corrispondenza, cioè il numero 378 del quarto libro – IV.378. Cfr. Vallone, *La raccolta Barberini*, p. 92.

tività professionale di Baldo. Quelli relativi al periodo perugino, come noto, riportano sul piatto anteriore le lettere dalla A alla L³¹.

Anche per i *consilia* di Baldo relativi allo *ius mercatorum*, e tra questi quelli indirizzati alla Mercanzia perugina, sarà necessario un continuo confronto tra fonti manoscritte ed edizioni a stampa.

GREGORIO CESTINI

Dottore di ricerca in Scienze giuridiche (Università di Perugia), è attualmente collaboratore della cattedra di Storia del diritto nell'Università di Perugia e nella LUISS "Guido Carli" di Roma e assegnista presso il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino, dove è impegnato a collaborare al progetto di ricerca IVS Commune *online* (<https://www.iuscommuneonline.unito.it/>).

31. I manoscritti sono il Barb. lat. 1405 (A); Barb. lat. 1403 (C); Barb. lat. 1399 (D); Barb. lat. 1402 (E); Barb. lat. 1401 (F); Barb. lat. 1412 (G); Barb. lat. 1407 (H). Non sono conservati i libri "B", "I", "K", ed "L", di cui abbiamo notizia nella *Margarita consiliorum*, attribuita a Francesco degli Ubaldi, dove vengono usati anche i *notabilia* aggiunti al testo dei consilia. Accanto a queste raccolte, troviamo i Barb. lat. 1410, Barb. lat. 1404, Barb. lat. 1408, Barb. lat. 1406, Barb. lat. 1409 che riportano l'attività consiliare pavese. Su questi aspetti cfr. Vallone, *La raccolta Barberini, passim*; Colli, *Il Cod. 351*, pp. 349*-350*.